



Comune di Pelago

REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI
ED AUSILI FINANZIARI ED ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI
ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI
PUBBLICI E PRIVATI (Art. 12 L 241/1990)

Articolo 1

Nell'ambito delle competenze e delle possibilità del Comune, il presente regolamento di disciplina degli obiettivi, i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere a persone ed enti pubblici e privati, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990;n241

Articolo 2

Gli interventi di cui al precedente articolo 1 possono essere effettuati mediante l'erogazione di somme di denaro o concessioni di beni e servizi del Comune.

Articolo 3

I soggetti a favore dei quali il Comune è chiamato ad intervenire nelle forme di cui al precedente art. 2 sono individuati in:

- a) Associazioni, istituzioni, enti, organizzazioni che operano nei settori sociali, della scuola, dell'educazione, della cultura, dell'assistenza, della solidarietà, dello sport, nel tempo libero, della protezione civile, del turismo e valorizzazione del territorio, che svolgono funzioni di utilità pubblica;
- b) Privati utenti di servizi resi nei settori della scuola, della cultura, del tempo libero, dello sport, dei servizi sociali e ambiente (mensa, trasporti, educazione permanente, attività sportiva, ecc.).

Non rientrano nelle previsioni da regolamento ai sensi dell'articolo 12 della legge 241/1990 le seguenti fattispecie:

- a) Quote di adesione ad associazioni e/o enti ai quali il Comune abbia deliberato di aderire;
- b) Contributi finanziari o sovvenzioni e qualsiasi forma di sostegno attribuiti ad associazioni e/o enti e privati con lo scopo di ottenere in collaborazione con essi, un risultato preventivamente determinato e concordato.

Articolo 4

Il Comune potrà erogare contributi o attribuire vantaggi economici ai soggetti di cui al punto 1 del precedente articolo 3 esclusivamente in funzione di attività, di iniziative, di manifestazioni e di quant'altro possa interessare la comunità locale. L'interesse, al cui accertamento è subordinato l'intervento del Comune, dovrà essere di natura collettiva ed in alcun modo riconducibile ad

interessi di natura esclusivamente privata. I contributi e i vantaggi economici non possono essere attribuiti a soggetti che esercitano a scopo di lucro le attività, i servizi e gli interventi per i quali i contributi o i vantaggi sono richiesti.

Non sono parimenti accettabili domande di sovvenzioni per iniziative di attività e presentazioni che non si svolgono nell'ambito del territorio comunale.

Articolo 5

Sono ammessi contributi di sostegno e di incentivazione nel campo economico e produttivo, in deroga a quanto previsto dagli articoli precedenti, in favore di privati e società aventi scopo di lucro previa definizione da parte del consiglio comunale, di un piano finanziario di intervento e dei criteri per l'erogazione dei contributi approvati, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera B della legge 142/1990.

Nella definizione dei suddetti criteri, qualora non si tratti di un provvedimento disposto nei confronti di un singolo soggetto economico, deve essere obbligatoriamente prevista la più ampia pubblicizzazione delle provvidenze a mezzo di avvisi pubblici da diffondere convenientemente. L'erogazione dei contributi viene disposta dalla giunta municipale.

Articolo 6

È fatto divieto di concessione di benefici economici a favore di eventuali persone giuridiche (Enti di fatto) costituenti articolazione politico -organizzativa di partiti politici, come previsto dall'articolo 7 della legge 2.5.1974 n 195, integrato con l'articolo 4 della legge 18.11.1981n 659 esigendo al riguardo specifica dichiarazione del legale rappresentante della persona giuridica o Ente di fatto richiedente il beneficio economico.

Articolo 7

L'entità del contributo o del vantaggio economico deve essere con relativa alla rilevanza dell'interesse, di cui il beneficiario è portatore, ha per la comunità locale, nonché alle effettive disponibilità finanziarie dell'Ente.

Articolo 8

La giunta municipale presenta annualmente al consiglio comunale una proposta sui programmi e gli obiettivi da conseguire nel corso dell'anno per il raggiungimento delle finalità pubbliche di vari

Comune di Pelago
Provincia di Firenze
Via Ponte Vecchio, 1 – 50060

settori di intervento disciplinati del presente regolamento definendo il quadro complessivo delle compatibilità finanziarie e l'ordine delle priorità.

Alla fine di ogni esercizio la giunta municipale riferirà al consiglio sulle determinazioni adottate in ordine alle richieste di contributo pervenute.

Articolo 9

L'istruttoria delle domande di contributo per tutti i casi contemplati dall'articolo 3 deve essere effettuata dall'ufficio competente intendendosi per tale quello di è attribuita la materia relativa all'attività, al servizio o comunque all'iniziativa; l'istruttoria dovrà indicare eventuali contributi erogati in precedenza al medesimo soggetto, nel triennio precedente, acquisendone i risultati conseguiti alla luce di interessi pubblici o collettivi.

L'ufficio trasmette la domanda e relativa istruttoria corredata del parere di cui all'articolo 53 della legge 142/90 alla giunta municipale.

Esaminata l'istruttoria di cui al precedente punto, la giunta municipale dispone in merito con formale atto deliberativo.

Articolo 10

Fatto salvo quanto disposto dal precedente articolo 8 e i contributi ad associazioni e istituzioni di cui all'articolo 3. 1 seguono la seguente regolamentazione:

- a) I soggetti interessati a richiedere contributi per programmi di attività devono presentare domanda entro il 30 9mbre di ogni anno per le iniziative e programmi da attuare nell'anno successivo. Per le iniziative e i programmi da attuare nell'anno di presentazione della domanda, questa deve essere presentata con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data di inizio della manifestazione; per le iniziative già attivate nel corso dell'anno presente le relative domande dovranno essere presentate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- b) Ogni istanza di contributo, sussidio o di provvedimenti che arrechino vantaggi economici al soggetto richiedente deve essere presentata in carta libera, dal legale rappresentante dell'istituto, Ente o associazione e deve contenere:
 - Generalità della persona fisica ovvero denominazione dell'Ente, istituzioni o associazione nonché generalità del legale rappresentante;
 - Motivazione puntuale dettagliata e documentata delle ragioni che sono a fondamento della richiesta;

- L'indicazione del codice fiscale di partita Iva e della persona autorizzata a quietanzare per conto dell'associazione, Ente o istituzioni;
 - Una relazione illustrativa del programma di attività o iniziativa per la quale viene richiesto il contributo. Dell'attività programmata si dovrà indicare il periodo di svolgimento, il relativo calendario, nonché le eventuali strutture, sedi, attrezzature criteri per la gestione organizzativa utilizzati per la realizzazione della stessa;
 - Un bilancio contenente la previsione di spesa del programma per il quale si richiede il contributo ed eventuali altre entrate previste o richieste di contributo avanzate nei confronti di altri enti pubblici, nonché la dichiarazione del legale rappresentante attestante l'impiego e gli eventuali altri contributi riscossi nel corso dell'anno;
 - Per le associazioni si dovrà allegare copia dello statuto;
 - Da parte dei soggetti svolgenti attività imprenditoriale, dovrà essere allegato alla dichiarazione sostitutiva di cui al 9° comma dell'articolo 10 *quinquies* della legge 31.5. 1965, n 575 ha aggiunto con l'articolo 7 della legge 19.3. 1990, n 55;
 - Espresa dichiarazione di accettare le norme contenute nel presente regolamento approvato dal Comune ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12 della legge 7.8.1990 n 241.
- c) La liquidazione del contributo di denaro al destinatario avverrà sulla base dell'accertamento dei seguenti elementi:
- L'effettivo espletamento delle attività posta a base della richiesta di contributo;
 - Consuntivo dei risultati conseguiti (di cui al seguente articolo 10).
- d) In deroga ai precedenti punti a,b,c, possono essere avanzate in via eccezionale e sporadicamente richieste di contributo per iniziative occasionali che impegnino l'amministrazione comunale per importi di modesta entità fino ad un importo massimo di L. 300.000 (€ 154,9370). La domanda dovrà essere presentata dal legale rappresentante dell'Ente o associazione o Istituto almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione o attività per cui si richiede il contributo dovrà indicare lo scopo dell'iniziativa, il programma della medesima, la spesa prevista, la natura giuridica del soggetto richiedente.

Articolo 11

A conclusione delle attività per le quali è stato richiesto il contributo e comunque entro il 31 dicembre ad essi successivo, i soggetti che hanno beneficiato del contributo comunale sono tenuti a presentare all'amministrazione comunale una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti nonché apposito rendiconto, restituendo contestualmente alla presentazione di quest'ultimo al Comune da parte di contributo eventualmente non spesa, con esclusione dei soggetti di cui al punto d) dell'articolo 9.

Qualora le attività e le iniziative programmate non dovessero essere effettuate rispettando il calendario partecipato o nell'anno di competenza dovrà essere restituito all'amministrazione comunale il contributo erogato sostegno dell'attività.

Articolo 12

Relativamente all'immissione di privati ai servizi istituiti nel settore scolastico, della cultura, dello sport, del tempo libero di servizi sociali (mensa, trasporti, educazione permanente, notazione musicale, attività sportiva, attività creativa, iniziative rivolte alla terza età, ecc.), le modalità di erogazione dei detti servizi e relativi benefici sono disciplinati dai rispettivi regolamenti oppure di singoli atti deliberativi che li istituiscono al quale si rinvia.

Articolo 13

Le erogazioni sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere rivolti a soggetti bisognosi di assistenza socio-sanitaria sono demandati in parte alla U.S.L. competente ed in parte sono svolti direttamente dal Comune sono disciplinati dagli appositi regolamenti ed atti dei 2 enti.

Articolo 14

Per le ulteriori attività di sostegno non specificatamente previste nel presente regolamento e separatamente disciplinate restano salve le disposizioni purché non in contrasto con il presente regolamento. Le disposizioni contrarie sono abrogate.

Articolo 15

Il presente regolamento avvaleva provvisoria, in attesa dei principi di indicare nello statuto dell'Ente, ferma restando la natura giuridica delle norme previste per il carattere di generalità delle stesse.

